

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 21 aprile 2020

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

- le Delegazioni di Gruppo Intesa Sanpaolo di FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

premessi che

- con il Protocollo per l'integrazione delle ex Banche Venete in Intesa Sanpaolo (di seguito Protocollo 12 ottobre 2017), e come confermato anche negli Accordi di integrazione del 21 dicembre 2017 (di seguito Accordo 21 dicembre 2017) e del 29 maggio 2019 (di seguito Accordo 29 maggio 2019), le Parti hanno previsto, in via preventiva rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro ed anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa di legge in materia di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro, la sottoscrizione di un verbale di conciliazione individuale in sede sindacale attestante la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro alle date previste nei richiamati accordi;
- l'attuale contesto legato all'emergenza COVID-19, tenuto conto delle limitazioni disposte dai provvedimenti legislativi emanati e delle conseguenti indicazioni impartite dal Gruppo nonché considerate le prescrizioni che sarà necessario osservare anche in un'ottica di graduale ripresa della normale attività, incide sulla effettiva possibilità di dare corso nei prossimi mesi a quanto previsto nei richiamati accordi;
- confermata la piena validità delle intese già raggiunte, le Parti si sono incontrate per valutare i necessari adattamenti alle previsioni in tema di formalizzazione della cessazione dal servizio contenute nei predetti accordi al fine di dare corso alle cessazioni dal servizio per coloro per i quali ricorrano i presupposti in applicazione dei richiamati accordi, privilegiando modalità di perfezionamento a distanza;

si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. ferme restando tutte le altre previsioni contenute nel "capitolo 3. Piano di riduzione del personale" del Protocollo 12 ottobre 2017, nel "capitolo 2. Ampliamento dell'offerta al pubblico" dell'Accordo 21 dicembre 2017 e nel capitolo "9. Disposizioni finali" dell'Accordo 29 maggio 2019, le Parti convengono che, sino alla ripresa delle consuete procedure, i riferimenti al verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale, quale strumento per attestare la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro, debbano considerarsi sostituiti da una risoluzione consensuale tra le parti formalizzata tramite scrittura privata nel testo facsimile allegato al presente accordo che ne costituisce parte integrante e sostanziale e dal completamento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa di legge vigente in materia di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro;
3. il nuovo processo applicato per la realizzazione di quanto precede sarà tempestivamente portato a conoscenza del personale di volta in volta interessato dalla risoluzione del rapporto di lavoro, con congruo anticipo, almeno 30 giorni prima della data prevista per la risoluzione stessa.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche nella qualità di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

SCRITTURA PRIVATA

Tra per S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, in persona del Signor..... giusta procura del

e

il Signor nato ail, c.f.

Premesso che:

- 1) il sig./sig.ra è dipendente di ed è attualmente inquadrato/a nel livello retributivo della
- 2) il sig./sig.ra, essendo in possesso dei requisiti per conseguire il diritto alla percezione della pensione «di vecchiaia / anticipata / anticipata per opzione quota 100 / anticipata per opzione contributivo donna», ha manifestato la volontà ad addivenire con la Società ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sulla base di quanto disposto dall'Accordo di applicazione delle modifiche normative in materia previdenziale al Protocollo 12 ottobre 2017 e all'Accordo di integrazione 21 dicembre 2017 sottoscritto in data 29 maggio 2019;
- 3) le Parti hanno inteso definire concordemente termini e modalità di risoluzione del rapporto di lavoro al fine di prevenire ogni eventuale possibile controversia in ordine al rapporto di lavoro intercorso e alla risoluzione dello stesso;

Quanto sopra premesso le Parti stesse hanno convenuto quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante della presente transazione, le cui clausole sono tra di esse tutte inscindibilmente legate;
- b) il sig./sig.ra propone a di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro dalla fine della giornata del anche al fine di beneficiare, a titolo di incentivo, dello specifico trattamento previsto e regolato dall'Accordo del 29 maggio 2019, già citato in premessa, - erogato a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al Trattamento di Fine Rapporto - per i soggetti che hanno già maturato o che matureranno i requisiti di legge per la pensione «di vecchiaia / anticipata / anticipata per opzione quota 100 / anticipata per opzione contributivo donna» a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria secondo i termini previsti dall'Accordo stesso;
- c) accetta tutto quanto proposto dal sig./sig.ra al punto che precede; pertanto le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, stabiliscono che il rapporto di lavoro intercorrente tra le medesime sia ad ogni conseguente effetto risolto consensualmente alla fine della giornata del con il riconoscimento, dello specifico trattamento previsto e regolato dall'Accordo del 29 maggio 2019, già citato in premessa, - erogato a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al Trattamento di Fine Rapporto - per i soggetti che hanno già maturato o che matureranno i requisiti di legge per la pensione «di vecchiaia / anticipata / anticipata per opzione quota 100 / anticipata per opzione contributivo donna» a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria secondo i termini previsti dall'Accordo stesso; resta pertanto confermato sin da ora che il sig./sig.ra cesserà di far parte degli organici della Società dal
- d) le Parti, in conseguenza di quanto precede, si danno reciprocamente atto che la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente cessazione viene definita tra di loro senza alcun reciproco onere e/o obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del preavviso;
- e) l'erogazione della somma di cui al punto c) avverrà, unitamente alle residue competenze di fine rapporto, nei tempi tecnici necessari e comunque non oltre 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- f) il sig./sig.ra, con la firma del presente atto, anche a fronte di quanto sopra, rinuncia ad ogni pretesa derivante, o anche solo derivabile, dal rapporto di lavoro intercorso di cui al punto 1) delle premesse, comunque, ad ogni ulteriore o diversa pretesa derivante, o anche solo derivabile, dal rapporto di lavoro intercorso con e/o Società del Gruppo per qualsiasi diritto, ragione o causa comunque riferibili all'intercorso rapporto di

lavoro e alla sua risoluzione, rinunciando espressamente ad ogni ulteriore diritto, azione o pretesa, pur se non considerata ma comunque rientrante nei diritti che potrebbe vantare, nonché dalla sua risoluzione. A mero titolo esemplificativo e non tassativo il sig./sig.ra rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi domanda e/o pretesa ex artt. 2043, 2059, 2103 e 2116, secondo comma c.c. ovvero ad eventuali pretese di differenze retributive, ad eventuali pretese per risarcimento del danno (biologico, professionale, patrimoniale, morale, esistenziale, previdenziale) da dequalificazione professionale e da inattività, per eventuale lavoro straordinario e festivo; per indennità varie ed eventuali 'rimborsi spese'; per superiore inquadramento, per eventuali premi arretrati, per ipotetici "bonus" e/o premi aziendali, per retribuzioni arretrate in genere; per ferie e permessi ex festività eventualmente ancora spettanti e non goduti; per relative incidenze di tutte le voci sopra elencate sugli istituti retributivi, differiti, indiretti, e/o diretti (13^a mensilità, TFR, ferie, festività, ecc.); per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto rispetto a quanto tempo per tempo comunicato e delle altre competenze di fine rapporto e rinuncia ad ogni altra domanda e/o pretesa comunque dipendente o connessa con i predetti titoli, nonché ogni altro credito che possa comunque derivargli dalla legge, dal CCNL applicabile e dal contratto individuale di lavoro, dovendosi ritenere con il presente atto definita ogni eventuale ragione di credito comunque inerente al rapporto anche se qui non specificata;

- g) accetta le rinunce di cui al precedente punto f);
- h) il sig./sig.ra conferma altresì espressamente l'impegno a mantenere la dovuta riservatezza in ordine a tutte le notizie e/o informazioni di cui sia venuta a conoscenza, anche indirettamente, in ragione delle mansioni svolte durante il rapporto di lavoro con, e/o Società del Gruppo, si impegna altresì a non recare pregiudizio alla stessa con atti o fatti che in qualsiasi modo siano riconducibili e/o connessi con l'intercorso rapporto di lavoro;
- i) il presente accordo tra e il sig./sig.ra assorbe, sostituisce ed annulla qualsiasi eventuale precedente intesa e/o accordo fra le Parti, scritto o verbale, riferito all'intercorso rapporto di lavoro e alla risoluzione del medesimo;
- j) in considerazione dell'attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 che non consente la sottoscrizione di apposita transazione generale in sede protetta, il sig./sig.ra si impegna ad attivarsi, nel tempo più breve possibile e comunque entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, tramite la procedura telematica di dimissioni/risoluzione consensuale, indicando quale tipologia di risoluzione "consensuale" e quale data di decorrenza ".....".
- k) Il rapporto di lavoro si intenderà risolto esclusivamente a fronte dell'avvenuta comunicazione telematica di cui sopra;
- l) ogni singola clausola del presente atto viene ritenuta e pertanto va considerata collegata in modo funzionale ed inscindibile alle altre clausole che compongono il presente accordo e lo rendono unitario ed inscindibile in ogni sua parte.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL LAVORATORE

(.....)

L'AZIENDA

(.....)

SCRITTURA PRIVATA

Tra per S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, in persona del Signor..... giusta procura del

e

il Signor nato ail, c.f.

Premesso che:

- 1) il sig./sig.ra è dipendente di ed è attualmente inquadrato/a nel livello retributivo della
- 2) il sig./sig.ra, ha manifestato la volontà di accettare l'offerta al pubblico di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro per poter accedere alla prestazione straordinaria di sostegno del reddito del Fondo di Solidarietà di cui all'art. 5 comma 1, lett. b) del Decreto n. 83486 del 28 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni, sulla base di quanto disposto dall'Accordo/ dal Protocollo.....;
- 3), in conformità a quanto previsto nel sopra richiamato Accordo, ha comunicato al sig./sig.ra la data di risoluzione del rapporto di lavoro fissata il
- 4) le Parti hanno inteso definire concordemente termini e modalità di risoluzione del rapporto di lavoro al fine di prevenire ogni eventuale possibile controversia in ordine al rapporto di lavoro intercorso e alla risoluzione dello stesso;

Quanto sopra premesso le Parti stesse hanno convenuto quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante della presente transazione, le cui clausole sono tra di esse tutte inscindibilmente legate;
- b) il rapporto di lavoro tra e il sig./sig.ra si intende consensualmente risolto alla fine della giornata del, secondo le previsioni di cui al Punto .. dell'Accordo già citato in premessa, affinché il lavoratore possa accedere alla prestazione straordinaria di sostegno del reddito del Fondo di Solidarietà a decorrere dal; resta pertanto confermato, sin da ora, che il sig./sig.ra cesserà di far parte degli organici della Società dal
- c) le Parti, in conseguenza di quanto precede, si danno reciprocamente atto che la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente cessazione viene definita tra di loro senza alcun reciproco onere e/o obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del preavviso;
- d) il sig./sig.ra, con la firma del presente atto, anche a fronte di quanto sopra, rinuncia ad ogni pretesa derivante, o anche solo derivabile, dal rapporto di lavoro intercorso di cui al punto 1) delle premesse, comunque, ad ogni ulteriore o diversa pretesa derivante, o anche solo derivabile, dal rapporto di lavoro intercorso con e/o Società del Gruppo per qualsiasi diritto, ragione o causa comunque riferibili all'intercorso rapporto di lavoro e alla sua risoluzione, rinunciando espressamente ad ogni ulteriore diritto, azione o pretesa, pur se non considerata ma comunque rientrante nei diritti che potrebbe vantare, nonché dalla sua risoluzione. A mero titolo esemplificativo e non tassativo il sig./sig.ra rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi domanda e/o pretesa ex artt. 2043, 2059, 2103 e 2116, secondo comma c.c. ovvero ad eventuali pretese di differenze retributive, ad eventuali pretese per risarcimento del danno (biologico, professionale, patrimoniale, morale, esistenziale, previdenziale) da dequalificazione professionale e da inattività, per eventuale lavoro straordinario e festivo; per indennità varie ed eventuali 'rimborsi spese'; per superiore inquadramento, per eventuali premi arretrati, per ipotetici "bonus" e/o premi aziendali, per retribuzioni arretrate in genere; per ferie e permessi ex festività eventualmente ancora spettanti e non goduti; per relative incidenze di tutte le voci sopra elencate sugli istituti retributivi, differiti, indiretti, e/o diretti (13^a mensilità, TFR, ferie, festività, ecc.); per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto rispetto a quanto tempo per tempo comunicato e delle altre competenze di fine rapporto e rinuncia ad ogni altra domanda e/o pretesa comunque dipendente o connessa con i predetti titoli, nonché ogni altro credito che possa comunque derivargli dalla legge, dal CCNL

applicabile e dal contratto individuale di lavoro, dovendosi ritenere con il presente atto definita ogni eventuale ragione di credito comunque inerente al rapporto anche se qui non specificata;

- e) accetta le rinunce di cui al precedente punto d);
- f) il sig./sig.ra conferma altresì espressamente l'impegno a mantenere la dovuta riservatezza in ordine a tutte le notizie e/o informazioni di cui sia venuta a conoscenza, anche indirettamente, in ragione delle mansioni svolte durante il rapporto di lavoro con, e/o Società del Gruppo, si impegna altresì a non recare pregiudizio alla stessa con atti o fatti che in qualsiasi modo siano riconducibili e/o connessi con l'intercorso rapporto di lavoro;
- g) il sig./sig.ra si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società e al Fondo di Solidarietà l'eventuale instaurazione, nel corso del periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie del Fondo stesso, di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo;
- h) il presente accordo tra e il sig./sig.ra assorbe, sostituisce ed annulla qualsiasi eventuale precedente intesa e/o accordo fra le Parti, scritto o verbale, riferito all'intercorso rapporto di lavoro e alla risoluzione del medesimo;
- i) in considerazione dell'attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 che non consente la sottoscrizione di apposita transazione generale in sede protetta, il sig./sig.ra si impegna ad attivarsi, nel tempo più breve possibile e comunque entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, tramite la procedura telematica di dimissioni/risoluzione consensuale, indicando quale tipologia di risoluzione "consensuale" e quale data di decorrenza ".....".
- j) Il rapporto di lavoro si intenderà risolto esclusivamente a fronte dell'avvenuta comunicazione telematica di cui sopra;
- k) ogni singola clausola del presente atto viene ritenuta e pertanto va considerata collegata in modo funzionale ed inscindibile alle altre clausole che compongono il presente accordo e lo rendono unitario ed inscindibile in ogni sua parte.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL LAVORATORE

(.....)

L'AZIENDA

(.....)